

BREVE VADEMECUM PER LA CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA

*Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni
dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267)*



I conducenti dei monopattini:

- devono avere compiuto 14 anni;
- devono indossare il casco protettivo omologato;
- devono rispettare e non superare il limite di velocità consentito di 20 km/h, e di 6 km/h nelle aree pedonali;
- non possono trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo;
- devono guidare mantenendo la posizione eretta, avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani; pertanto è assolutamente vietato tenere il telefonino in mano quando si guida;
- devono indossare il giubbotto catarifrangente o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di notte, a partire da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell'oscurità;
 - nelle ore di scarsa illuminazione o in caso di particolari condizioni atmosferiche devono accendere le luci posteriori e anteriori; se il monopattino non ha le luci è obbligatorio condurre il veicolo a mano;
 - a partire dal 1° gennaio 2024 possono circolare solo con monopattini dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote (luci e stop);
 - anche i monopattini già in circolazione devono adeguarsi a partire dal 1 gennaio 2024;
 - non devono parcheggiare sui marciapiedi o liberamente in strada, ma solo nelle apposite aree segnalate dal Comune; in ogni caso il monopattino va parcheggiato in posizione verticale e non adagiato a terra;
 - non possono circolare in doppia fila, ma esclusivamente in fila indiana nel lato destro della carreggiata.




I monopattini possono circolare:

1. sulle strade urbane, ma solo sulle strade che prevedono il limite di velocità di 50 km/h
2. nelle aree pedonali con velocità massima a 6 Km/h
3. sui percorsi pedonali e ciclabili
4. sulle corsie e sulle piste ciclabili e dovunque sia consentita la circolazione delle biciclette;
5. di notte, da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, nei casi di scarsa visibilità, possono circolare solo se sono dotati di luce bianca fissa anteriormente e di luce rossa fissa posteriormente, entrambe accese.

I monopattini NON possono circolare:

1. sulle strade extraurbane e sulle strade urbane che prevedono un limite di velocità superiore a 50 km/h;
2. sui marciapiedi, dove è consentita soltanto la conduzione a mano;
3. contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile.



Sosta e divieti:

1. è consentita la sosta negli stalli riservati alle biciclette, ai ciclomotori e ai motoveicoli;
2. è vietato sostare sul marciapiede, salvo nei casi in cui rientri nelle aree individuate dai comuni con apposita segnaletica o con coordinate GPS di localizzazione, consultabili pubblicamente nel sito internet del Comune.

Requisiti tecnici dei monopattini:

- assenza di posti a sedere;
- motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
- segnalatore acustico;
- regolatore di velocità;
- la marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006
- indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione entro il 1° gennaio 2024;
- indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote per i monopattini commercializzati in Italia a decorrere dal 1° luglio 2022;
- le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, indicate nella seguente legenda:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Manico | 7. Sistema di bloccaggio per la regolazione dell'altezza del manubrio |
| 2. Leva del freno | 8. Piantone dello sterzo |
| 3. Acceleratore | 9. Head tube (collegamento forcella-telaio) |
| 4. Display di controllo | 10. Forcella anteriore |
| 5. Manubrio | 11. Ruote (2 ruote) |
| 6. Cavo elettrico o freno | 12. Telaio |
| | 13. Pedana |
| | 14. Forcella posteriore |
| | 15. Gruppo di frenatura principale |
| | 16. Motore |
| | 17. Trasmissione |
| | 18. Batteria |
| | 19. Parafango |
| | 20. Rotellina |
| | 21. Manico per il trasporto. |





Sanzioni:

- pagamento di una somma da 50 a 250 euro per tutte le violazioni alle regole su esposte, tranne le regola sulla sosta;
 - pagamento di una somma da 41 a 168 euro per violazione della regola sulla sosta;
 - pagamento di una somma da euro 100 a euro 400 per chi circola con un monopattino "truccato" ossia che presenta requisiti tecnici diversi da quelli richiesti dalla legge;
 - la confisca del monopattino se a partire dal 1° gennaio 2024 lo stesso non sarà dotato di segnalatori luminosi di direzione e di freno e se il monopattino presenta un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW;
 - secondo le ordinarie regole previste dal codice della strada la sanzione può essere pagata entro 60 giorni dalla contestazione, se è pagata entro 5 giorni, viene scontata del 30%;
- non esiste l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla loro circolazione.
 - in caso di incidente dovuto ad un utilizzo scorretto del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica se il conducente è minorenne potrebbe subire un ritardo di un anno nel conseguimento della patente di guida, oltre alle eventuali sanzioni amministrative o/e penali in caso l'incidente avesse recato lesioni.